

STATUTO

"COORDINAMENTO NAZIONALE TEATRO IN CARCERE ETS"

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 - Denominazione, Sede e Durata

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, "Codice del Terzo Settore" (in seguito anche "CTS"), del Codice civile, per quanto compatibile, e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere" (in seguito anche "Associazione"), con sede legale in Cartoceto (PU), all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito anche RUNTS), sarà integrata automaticamente con l'acronimo "ETS" "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere ETS".

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Scopo e Oggetto Sociale

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito riportate, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha come scopo

di offrire progettazione, relazione, luoghi di confronto e di qualificazione del movimento teatrale sorto all'interno delle carceri italiane.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del Codice del terzo settore, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Raccolta fondi

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 3 - Associati

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, anche partecipando alle attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, e ne accettino lo statuto.

Il numero degli associati è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 4 - Ammissione, Esclusione e Recesso degli Associati

Ammissione

L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, nella quale occorre indicare:

- i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica);
- l'eventuale attività svolta;

- competenze e conoscenze che giustificano la richiesta di iscrizione (eventuali titoli conseguiti, ambito culturale di interesse, ecc.)
- la dichiarazione di condividere le finalità perseguite dall'Associazione, nonché l'impegno ad osservarne lo statuto ed i regolamenti.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, il quale delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di associato da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di associato si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata.

L'esito definitivo delle deliberazioni viene comunicato all'interessato e annotata nel libro degli Associati.

Il Consiglio direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, presentare ricorso chiedendo che sull'istanza di rigetto si pronunci altro organo dell'Associazione, se non appositamente convocato, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso e per omesso pagamento della quota associativa annuale (il termine ultimo di versamento della quota annuale, a decorrere dal quale in caso di omissione di versamento si perde la qualifica di associato, viene definito annualmente dal Consiglio direttivo contestualmente alla fissazione dell'importo della quota annuale).

Esclusione

L'esclusione degli associati è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante l'invio di una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione.

Recesso

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato in forma scritta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda stessa. Resta fermo l'obbligo di versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso e il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta, non accordi un termine minore.

Ai sensi dell'articolo 24 comma 2 del Codice civile la dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Decadenza automatica

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, lo stesso è senza indugio cancellato dal libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5 - Doveri e Diritti degli Associati

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- candidarsi alle cariche associative (se maggiorenni);
- esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che ne deve consentire l'esame entro 30 giorni dalla richiesta; l'eventuale estrazione di copie è a spese dell'associato richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività associative e frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'articolo 17 del CTS;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

-votare in Assemblea - rappresentati dal Legale rappresentante o da un suo delegato con diritto ad un singolo voto nel caso di ETS - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Tutti gli associati hanno, inoltre, i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti a:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le decisioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, non sono rivalutabili né restituibili ai soci.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO E PERSONALE RETRIBUITO

Articolo 6 - Volontariato

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, anche volontari non aderenti: volontario è colui che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che svolgono attività di volontariato nell'Associazione in modo non occasionale sono iscritti in un registro appositamente istituito.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari **possono** essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: **sono in** ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I parametri per definire i limiti di rimborso delle spese sostenute dai volontari sono previsti dall'articolo 17 del CTS.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di

volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 7 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'articolo 16 del CTS.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e, se adottato, da apposito regolamento dell'Associazione.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del CTS che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, in cui, devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati; hanno diritto di voto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi e sono in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure, in subordine dal Consigliere più anziano.

È convocata, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione; qualora l'assemblea sia prevista in modalità di videoconferenza, sull'avviso va indicata anche la piattaforma elettronica su cui la stessa viene svolta.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario.

In Assemblea ciascun associato ha un voto, anche gli associati persone giuridiche o enti. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'articolo 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di un altro associato. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, che potrebbe essere diverso da quello in cui si trova il Presidente; onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro contestualmente allo svolgimento dell'Assemblea, è opportuno che Presidente e Segretario si trovino nello stesso luogo fisico. Se questo non

fosse possibile, sarebbe comunque ammessa una redazione successiva del verbale, ma senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e per altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo e previsionale (laddove redatto);
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento di funzionamento dell'Associazione;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti: possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti

gli associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della eventuale quota associativa.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° (diciottesimo) anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di massimo una delega.

È ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello statuto e sulla trasformazione, sulla fusione, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione nonché sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, comunque sempre in misura dispari, che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I primi membri del Consiglio direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. La convocazione è fatta

mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti (metà più uno). In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in sua assenza dal Consigliere verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Articolo 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilire la misura della quota annuale;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- esamina, promuove e delibera le iniziative culturali;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e propone l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, rispetto a quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, che l'Associazione potrà svolgere e documentarne il carattere secondario e strumentale;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'articolo 13 del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'articolo 4 del presente Statuto.

Il Consiglio direttivo decade anche per la mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma.

Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, si procederà ad una nuova elezione.

I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo.

Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 17 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- assicura il buon funzionamento dell'Associazione;
- verifica il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti (se presenti);
- controlla l'attuazione delle delibere Assembleari e del Consiglio direttivo;
- valuta le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti di urgenza salvo riferirne al Consiglio direttivo;
- firma gli atti dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati;
- presenta il Bilancio o il Rendiconto all'Assemblea degli Associati per l'approvazione, previa relazione del Consiglio direttivo;

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo e in seno a quest'ultimo del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle

direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Articolo 18 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario:

- organizza le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli Associati redigendone i relativi verbali;
- è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;
- collabora con il Presidente e con il Consiglio direttivo nello svolgimento delle attività amministrative ed economiche dell'Associazione;
- compila e tiene aggiornato il libro degli Associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

Il Tesoriere è delegato dal Presidente per la gestione della cassa e ne tiene la contabilità con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

I ruoli di Segretario e di Tesoriere possono essere attribuiti, a discrezione del Consiglio direttivo, ad una sola persona.

In caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 19 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'articolo 30 del CTS. Ai sensi dell'articolo 2397 del Codice civile comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di Organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.
- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20 - Organo di Revisione legale dei conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, nei casi previsti dall'articolo 31 del CTS, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine già stato nominato un soggetto incaricato.

Articolo 21 - Controversie

Le controversie, che dovessero insorgere tra Associati e Organi dell'Associazione, dovranno essere sottoposte e decise da un Collegio arbitrale composto da membri nominati: uno dal Consiglio Direttivo con funzioni di Presidente e uno per ciascuno dai contendenti.

L'arbitrato verrà svolto presso la sede dell'Associazione, avrà natura di arbitrato non rituale ed il lodo sarà immediatamente esecutivo.

TITOLO V - LIBRI SOCIALI

Articolo 22 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti

di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro venti giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, l'associato può proporre ricorso entro trenta giorni.

L'Assemblea deve deliberare in merito al ricorso nella prima convocazione utile.

TITOLO VI - NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

Articolo 23 - Risorse Economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del CTS;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del CTS;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'articolo 56, comma 1 del CTS;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

Articolo 24 - Beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 del CTS sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Articolo 26 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno; sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione e in essi il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo, in collaborazione con il Tesoriere, se nominato, e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 27 - Bilancio sociale

Se ritenuto opportuno o se ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio direttivo predispone il bilancio sociale, ai sensi dall'articolo 14 del CTS, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, per la definitiva approvazione.

Articolo 28 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del CTS nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO VII - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 29 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del CTS.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

TITOLO VIII - DEVOLUZIONE FINALI

Articolo 30 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice civile e relative disposizioni di attuazione e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a

tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto,
nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con
esso si ponga in contrasto.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei
contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi
al Codice civile.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "H. Mueller". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized "G. B.". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.